

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3256

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CEDERNA, BASSANINI, RODOTÀ, TIEZZI, CERUTI, ANGELINI  
PIERO, DE LORENZO, PIERMARTINI, SCALIA, SAPIO, TESTA EN-  
RICO, BERTONE, LEVI BALDINI, BERNOCCO GARZANTI, ZEVI**

*Presentata il 14 ottobre 1988*

### Finanziamento dei piani paesistici regionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è stata resa possibile dall'approvazione, nel corso dell'esame parlamentare della legge finanziaria 1988, di un emendamento che accantonava 75 miliardi di lire per l'anno 1989 e 150 miliardi di lire per l'anno 1990 per il « finanziamento di piani paesistici regionali ». Il disegno di legge finanziaria 1989 contiene un accantonamento per « interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione dei piani paesistici regionali »

pari a lire 200 miliardi per il 1989, 705 miliardi per il 1990 e 985 miliardi per il 1991. Anche al fine di evitare che le somme stanziato finiscano in economia riteniamo indispensabile che si giunga in tempi brevi all'approvazione della presente proposta, che consente lo stanziamento di parte dei fondi accantonati (50 miliardi per l'anno 1989, 100 miliardi per l'anno 1990 e 150 miliardi per il triennio 1991-1993).

L'intervento ha l'obiettivo di incentivare la formazione, ad opera delle regioni, dei piani previsti dalla normativa vigente, strumenti ai quali la maggior

parte degli studiosi della materia attribuisce una funzione di salvaguardia dell'immenso patrimonio che la natura e la storia hanno depositato sul nostro territorio e che, invece, o langue in stato di profonda incuria o è dissennatamente aggredito in ogni modo.

In base al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, (legge « Galasso ») le regioni avrebbero infatti dovuto approvare i piani entro il 31 dicembre 1986, ma nessuno dei piani regionali risulta approvato, e solo in pochissimi casi sono potute scattare le norme di salvaguardia previste dalla legge. Molte regioni stanno a tutt'oggi procedendo alle elaborazioni preliminari, quando non sono ancora allo stadio dell'affidamento degli incarichi, e ciò nonostante che la legge « Galasso » fosse stata definita l'ultima occasione per tentare di dare coerenza alle azioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio del nostro Paese.

Per invertire questa tendenza nella proposta di legge si prevede che possano accedere ai finanziamenti solo le regioni che dispongono di un piano paesistico regionale approvato. Tale previsione dovrebbe indurre ad accelerare l'azione dei consigli e delle giunte regionali, anche in quelle situazioni dove sono stati prodotti piani caratterizzati da un notevole livello di elaborazione tecnica (è il caso della regione Emilia-Romagna) ma ancora inutili sotto il profilo giuridico, poiché non ancora formalmente approvati.

D'altronde i poteri sostitutivi dell'amministrazione centrale previsti dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, non sono stati attivati, nonostante i ritardi delle regioni. È plausibile che ciò sia dovuto all'insufficienza delle strutture dell'amministrazione competente (Ministero per i beni culturali e ambientali), ed alla mancanza di coordinamento con altre amministrazioni centrali competenti in materia di tutela dell'identità culturale e di salvaguardia dell'integrità fisica dei territori italiani. Da questa esperienza occorre

trarre insegnamento: anche al fine di ridurre al minimo le esigenze di coordinamento, salvaguardando nel contempo quelle di massimizzazione della bontà tecnica degli interventi finanziati, la proposta di legge prevede che le funzioni di definizione dei requisiti tecnici dei progetti e di selezione tra le domande di finanziamento presentate dalle regioni siano svolte rispettivamente dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali congiuntamente al Consiglio nazionale per l'ambiente e da un nucleo di valutazione tecnico-economica appositamente costituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali. Sarà così ridotto, ai fini della realizzazione del programma di interventi qui previsto, il fabbisogno di coordinamento interministeriale. Tra i criteri che dovranno comunque essere seguiti dall'amministrazione merita di essere segnalato quello previsto dal comma 3 dell'articolo 2 con il quale si intende prevenire il rischio di una dispersione a pioggia dei finanziamenti.

Un'ultima annotazione sulle finalità dei finanziamenti: la proposta è calibrata tenendo conto dell'entità dei fondi disponibili e li canalizza verso tre grandi categorie di progetti di valorizzazione, come li definisce il decreto-legge n. 312 del 1985. Questi potranno riguardare esclusivamente azioni coerenti con la *ratio* della legge stessa, e cioè:

interventi di manutenzione e ripristino di ecosistemi complessi, di biotopi rari e rarità geologiche (i cosiddetti « monumenti naturali »);

interventi di salvaguardia di beni di interesse storico-archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale (i monumenti dell'azione dell'uomo);

la realizzazione — e qui sta la novità tecnica principale del provvedimento — di sistemi di fruizione integrata fra le due grandi categorie di beni sopra elencati.

Si è ritenuto di non ampliare ulteriormente l'ambito dei progetti ammissibili al finanziamento oltre che in considera-

zione dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, anche perché siamo convinti che in Italia si siano versati fiumi d'inchiostro sui temi della salvaguardia attiva del patrimonio storico e naturale, dando luogo ad un grande patrimonio teorico, supportato però da irrilevanti ap-

plicazioni. Occorre invece — e questa proposta di legge dimostra come ciò sia possibile — partire con poche azioni, ben calibrate, ben studiate e soprattutto messe in opera efficacemente, per poter in seguito diffondere le conoscenze acquisite mediante le esperienze realizzate.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità del finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, di progetti predisposti dalle regioni in attuazione di piani riferiti all'intero territorio regionale ed approvati ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. I progetti di cui al comma 1 debbono prevedere interventi volti:

a) alla manutenzione straordinaria ed all'eventuale ripristino di ecosistemi complessi, biotopi rari e rarità geologiche;

b) alla salvaguardia di beni di interesse archeologico, storico-artistico e storico-testimoniale;

c) alla organizzazione e fruizione specialistica e pubblica dei beni di cui alle lettere precedenti in forma di sistemi territoriali integrati con finalità museali e didattiche.

3. Nell'ambito dei progetti, le regioni possono prevedere, coerentemente alle finalità dei progetti stessi, la destinazione di parte del finanziamento, accordato ai sensi dell'articolo 2, all'acquisizione di beni immobili da parte degli enti pubblici territoriali competenti per territorio.

## ART. 2.

1. Le regioni, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno pervenire i progetti al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale ne dispone il finanziamento, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali

di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, come modificato dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 123, e del Consiglio nazionale per l'ambiente, di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349. I pareri sono approvati sulla base dell'istruttoria svolta da un apposito Nucleo di valutazione che si pronuncia, entro tre mesi dalla data di ricevimento dei progetti, sulla validità tecnica, la fattibilità e la capacità innovativa dei progetti, formulando una graduatoria sulla base di criteri fissati con il regolamento di cui all'articolo 3.

2. Ai progetti viene accordato il finanziamento con unico provvedimento, seguendo la graduatoria di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle somme disponibili, detratto l'importo relativo ai pagamenti di cui all'articolo 3, comma 3. Il provvedimento di cui al presente comma indica, per ogni progetto, le quote di finanziamento relative a ciascun anno.

3. Non possono essere ammessi al finanziamento i progetti il cui importo complessivo risulti rispettivamente inferiore e superiore a soglie previamente stabilite, per ciascuno degli anni considerati, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su indicazione del Nucleo di cui all'articolo 3.

### ART. 3.

1. Le modalità di presentazione, ivi compresi i requisiti tecnici, ed i criteri di valutazione e selezione dei progetti sono individuati, congiuntamente, dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e dal Consiglio nazionale per l'ambiente. Essi procedono altresì alla scelta di undici esperti componenti il Nucleo di valutazione reperiti tra professori universitari di ruolo, ricercatori di enti pubblici nazionali di ricerca, funzionari tecnici dipendenti da amministrazioni statali. La competenza degli esperti deve essere comprovata da adeguati titoli scientifici, esperienze di ricerca e lavoro in settori affe-

renti alla materia della tutela del paesaggio e dell'ambiente e i relativi, specifici sistemi di pianificazione ed attuazione.

2. I componenti del Nucleo, ove ciò sia consentito dalla normativa vigente, sono compensati con un gettone di presenza pari a 300.000 lire per ciascuna seduta di lavoro, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, oltre alle eventuali spese di viaggio e soggiorno. Ai pagamenti provvede l'amministrazione dei beni culturali e ambientali, a valere sui fondi di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente provvede alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Per i fini di cui alla presente legge, il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e il Consiglio nazionale per l'ambiente possono essere riuniti in seduta congiunta sotto la presidenza di uno dei due Ministri secondo turni concordati dai medesimi, e adottare delibere e pareri comuni. Si applicano le norme vigenti per il funzionamento del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

#### ART. 4.

1. Per il finanziamento dei progetti di cui agli articoli precedenti è stanziata la somma di 500 miliardi di lire, di cui 50 nell'anno 1989, 100 nell'anno 1990, e 150 in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in 50 miliardi di lire per l'anno 1989, in 100 miliardi di lire per l'anno 1990 e in 150 miliardi di lire annui a partire dall'esercizio 1991, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce: « Mini-

stero per i beni culturali e ambientali, Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».